



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

(C.F. 90048270731)



N.° M del Registro Concessioni – Anno 2016

N.° 627 del Repertorio

ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO EX ART. 11, L. 241/1990 tra AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, in persona del Presidente, Prof. Avv. Sergio Prete, legale rappresentante pro-tempore e SJS ENGINEERING SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Visti:

- L'istanza sn pervenuta in data 09.12.2016, integrata e completata in data 01.02.2016, con la quale la Sjs Engineering Srl, in persona del legale rappresentante ha chiesto la concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., per il periodo 11.12.2015/31.12.2016, di porzione del primo piano della palazzina n. 2 ubicata sul Molo Polisettoriale, identificata al catasto al foglio di mappa n. 181, sv. Z, p.lla 602, per complessivi mq. 204.20 allo scopo di continuare ad espletare in loco le attività in atto connesse alla Direzioni dei Lavori e Coordinamento ai fini delle sicurezza dei lavori affidati dall'Autorità Portuale di "Ammodernamento della banchina di ormeggio" e "Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo Polisettoriale. Adeguamento area Terminal Rinfuse".
- Il Verbale, in data 22.01.2016, della Commissione Interna Permanente di Valutazione, ex art. 4 del Regolamento dell'Autorità Portuale recante il titolo "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo";
- Il Decreto n. 112/2015, in data 20.11.2015, dell'Autorità Portuale avente ad oggetto la "Determinazione dei canoni demaniali marittimi da applicarsi ai



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

locali insistenti nel Nuovo Gate di Accesso al Molo Polisettoriale e nelle Palazzine, del pari, ivi allocate da destinarsi ad uso degli Operatori Portuali quali uffici oltre che ad esercizi commerciali”.

- Gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e del Regolamento dell'Autorità Portuale recante il titolo "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo".

- Il Decreto n. 14/2016, in data 25.02.2016, del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale avente ad oggetto "Molo Polisettoriale del Porto di Taranto. Infrastrutture logistiche e di servizio. Accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 L. 241/90 afferente l'occupazione e l'uso di locali/manufatti adibiti ad uffici/attività svolte da operatori portuali già in concessione alla TCT Spa in liquidazione. Determinazione dell'Organo competente per l'adozione del provvedimento".

- Il parere favorevole, in data 30.05.2016, del Comitato Portuale ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, co. 3, lett. h) e 9, co. 3, lett. f), della L. 84/94.

- Il foglio n. 10076, in data 30.06.2016, con il quale l'Autorità Portuale ha comunicato alla Sjs Engineering Srl, ai sensi dell'art. 2 L. 241/90, l'accoglimento dell'istanza cit., sugli esiti della istruttoria e della esperita procedura di evidenza pubblica.

- Il foglio n. 2016-13268 in data 01.08.2016 con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Taranto, ha rappresentato "non necessario dover procedere al rilascio di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.L.vo nr. 374/90, mancando il presupposto di "prossimità della linea doganale" per la struttura in parola";

- Il foglio pervenuto in data 11.11.2016 con il quale la Società ha trasmesso la





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente accordo.

- Il Decreto n. 85/16, in data 09.09.2016, dell'Autorità Portuale avente ad oggetto: *"Palazzine Molo Polisettoriale e Nuovo Gate di accesso. Criteri per la ripartizione delle spese"*.

- Il Decreto n. 99/16, in data 26.10.2016, dell'Autorità Portuale avente ad oggetto: *"Molo Polisettoriale del Porto di Taranto. Palazzine e Nuovo Gate di accesso. Criterio per la stima dei consumi di energia elettrica e quantificazione dei relativi oneri"*.

- Gli atti d'ufficio tutti.


Considerato

Sussistono, nel caso in specie, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per farsi luogo all'applicazione dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 per l'adozione del presente Accordo sostitutivo del provvedimento.

Infatti:

- non v'è pregiudizio dei diritti dei terzi;

- vi è la determinazione dell'Organo competente per l'adozione del provvedimento. Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale, con provvedimento n. 14/2016, in data 25.02.2016 precitato - viste le istanze/manifestazioni d'interesse/proposte presentate da Operatori portuali interessati all'utilizzazione di locali insistenti all'interno del Nuovo Gate di Accesso al Molo Polisettoriale e delle palazzine, di magazzini e di aree asservite, del pari ivi allocati, destinati ad uffici ed attività afferenti i pubblici usi del mare - ha decretato la stipulazione dell'Accordo sostitutivo del provvedimento nei confronti dei Soggetti che sarebbero risultati aggiudicatari dei beni. Ciò sugli esiti della istruttoria di rito con esperimento



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

della procedura di evidenza pubblica conformemente al Regolamento in materia di demanio marittimo dell'Autorità Portuale cit..

Trattasi di Infrastrutture logistiche e di servizio al Porto nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali ex L. 84/94. Detti beni sono funzionali al perseguimento ed al soddisfacimento degli interessi della collettività in ambito portuale sottesi ai tradizionali pubblici usi del mare (navigazione e traffico marittimo). L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ne ha, dunque, la disponibilità per il soddisfacimento di tali pubblici interessi.

I beni sono serviti da impianti centralizzati per le forniture di energia elettrica ed acqua potabile oltre che per la fogna; all'interno di detti manufatti vi sono parti/impianti comuni che costituiranno oggetto di governance, manutenzione ordinaria, pulizia, etc. da parte degli utilizzatori in solido. Conseguente che Essi debbano occuparsi direttamente anche del riparto/suddivisione dei consumi afferenti le singole utenze con l'accollo degli oneri relativi. Nelle more della ristrutturazione impiantistica dei servizi di fornitura acqua potabile/fogna ed energia elettrica, al fine della contabilizzazione della quota da corrispondersi dal concessionario l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio applicherà, in via provvisoria una tariffa forfettaria stimata in relazione alla superficie del bene in concessione oltre che del numero degli addetti operanti all'interno del bene medesimo. Sulla base della superficie del bene in concessione si procederà alla ripartizione delle spese afferenti l'Assicurazione contro fulmine e incendio.

La fattispecie si inquadra nel disposto della normativa ex art.11 L. n. 241/90 inserita nel Capo riguardante la partecipazione al procedimento





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



amministrativo. Sussiste, quindi, l'opportunità di implementare tale istituto configurato come uno strumento di cooperazione tra l'Amministrazione e la parte non pubblica nel contemperamento degli interessi altrimenti appannaggio della sola parte pubblica. La funzione che l'Amministrazione si prefigge con tale Accordo in luogo del provvedimento è quella di raggiungere un concordato assetto di interessi e di definire, con il consenso dell'interessato, le modalità di utilizzazione del bene.

Sentito

il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.;

Letti ed applicati

- l'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 36 Cod. Nav.;
- la L. 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993 n. 400 e s.m.i.;
- l'art. 33 del Regolamento dell'Autorità Portuale recante il titolo: "*Procedure amministrative in materia di demanio marittimo*";
- l'art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- il Decreto n. 106/16 del 10.11.2016, di nomina del Segretario Generale facente funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Articolo 1 - Premessa

Le determinazioni in premessa costituiscono parte sostanziale del presente accordo.



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio consente alla Sjs Engineering Srl (C.F. 01094460738), avente sede a Roma in via Collina 36, in persona del legale rappresentante, l'occupazione e l'uso di porzione del primo piano della palazzina n. 2 ubicata sul Molo Polisettoriale, identificata al catasto al foglio di mappa n. 181, sv. Z, p.lla 602, per complessivi mq. 204,20 allo scopo di continuare ad espletare in loco le attività in atto connesse alla Direzioni dei Lavori e Coordinamento ai fini delle sicurezza dei lavori affidati dall'Autorità Portuale di "Ammodernamento della banchina di ormeggio" e "Riquilificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo Polisettoriale. Adeguamento area Terminal Rinfuse". Ciò per la durata di mesi 12 (dodici) e giorni 21 (ventuno) dall'11.12.2015 al 31.12.2016 e verso la corresponsione della somma di € 13.398,93 a titolo di canone complessivo, provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al suindicato periodo.



La Società ha corrisposto il suddetto canone come da versamenti effettuati presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente accordo, è stata prestata - con fidejussione bancaria n. 460011583176, in data 28.07.2016 dell'importo di € 30.000,00 - dalla Unicredit Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo Legale Rappresentante, autorizzato ad impegnare la suddetta Società di Assicurazione.

La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità di Sistema Portuale del



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Mar Ionio non restituirà la medesima con l'annotazione di svincolo o ne rilascerà dichiarazione che liberi la Unicredit Spa da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Il presente accordo sostitutivo è subordinato alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- recedere unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- dichiarare la decadenza della Sjs Engineering Srl nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che la Società abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del presente accordo e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui la Sjs Engineering Srl fosse incorsa.

Nei suddetti casi di recesso e di dichiarazione di decadenza, la Sjs Engineering Srl ha l'obbligo di riconsegnare i locali di che trattasi nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sulla semplice intimazione scritta della predetta Autorità inviata all'interessata a mezzo PEC.

In caso di irreperibilità della Società, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Qualora la Società medesima non adempia l'obbligo dello sgombero, tanto alla scadenza del presente accordo, che nei casi di recesso e decadenza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno dello stessa Società, ed anche in sua assenza, provvedendo



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature all'interno dell'immobile, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità della Sjs Engineering Srl per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.

Il presente accordo sostitutivo è subordinato, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

A. nei casi di scadenza e/o di recesso e decadenza dall'accordo da parte della Pubblica Amministrazione per giustificati motivi di pubblico interesse, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

B. la cauzione sarà restituita, alla scadenza del presente accordo, sempre che Sjs Engineering Srl abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. Qualora l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio dovesse - per qualsiasi motivo - prelevare somme dalla cauzione versata, Sjs Engineering Srl presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. La stessa assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trentata) dalla notifica della





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio .



La Sjs Engineering Srl:

1. non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente accordo, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella sulla quale opera, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
2. sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
3. dovrà sgomberare, a proprie spese, alla scadenza del presente accordo, i locali di che trattasi per la riconsegna degli stessi nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ;
4. dovrà corrispondere gli indennizzi risarcitori previsti dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. in caso di occupazioni senza titolo ovvero difformi da quanto previsto dal presente accordo;
5. solleva in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molestia azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza della occupazione di che trattasi;
6. dovrà consentire l'accesso ai beni oggetto del presente accordo al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e delle altre Amministrazioni per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali;
7. dovrà evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

- dell'ambiente, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
8. dovrà mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere i locali in concessione;
9. dovrà provvedere alla governance, manutenzione ordinaria e pulizia delle aree comuni, dei bagni e degli impianti di uso comune della palazzina n. 2 in osservanza di quanto previsto nei Decreti nn. 85/16 e 99/16 citati in premessa;
10. dovrà corrispondere gli oneri afferente i consumi connessi ai servizi di fornitura di energia elettrica, di acqua e di smaltimento reflui secondo quanto previsto nei Decreti nn. 85/16 e 99/16 precitati;
11. dovrà corrispondere la quota parte del premio di assicurazione contro i danni derivanti da fulmine e incendio come stabilito nei Decreti suindicati;
12. dovrà provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione dei beni, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al presente accordo oggetto di occupazione ed uso esclusivo, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi e dei relativi impianti sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
13. dovrà osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

accordo e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.

14. dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione del presente accordo presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio l'originale debitamente registrato.

Il presente accordo resta, comunque, subordinato all'obbligo da parte di Sjs Engineering Srl di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi all'uopo necessari e/o equivalenti atti amministrativi di competenza delle altre Amministrazioni e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché l'accordo medesimo è ipso jure privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nullaosta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

L'Accordo viene sottoscritto dalle sottoindicate parti in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi.

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio dal Presidente.



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Per la Sjs Engineering Srl dal Sig. Lentini Antimo, nato a Taranto, il 15.08.1974, quale amministratore unico e legale rappresentante della Società avente sede in Roma alla Via Collina 36, la quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della Società.

Si allega, come parte integrante e sostanziale del presente accordo la seguente documentazione a firma del tecnico Geom. Aldo Somma iscritto al collegio dei geometri della provincia di Taranto al n. 806:

1. relazione tecnica e documentazione fotografica;
2. estratto di mappa catastale;
3. pianta primo piano con individuazione delle aree richieste in concessione;
4. elaborato tecnico;

Taranto, li 15/11/2016

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Prof. Avv. Sergio PRETE

Sjs Engineering Srl

Il legale Rappresentante

[Signature]

VISTO

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Francesco Bonincasa

[Signature]

VISTO

Il R.P.C.T.P.

Avv. Claudio SCAPPARONE

[Signature]



L'ADDEPTE
Antonio BUGLIONE
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GIACCO

[Signature]

Agencia Entrate
Direzione Provinciale Taranto - Ufficio Territoriale Taranto
ATTO REGISTRATO
22 NOV 2016 3/3932
IMPOSTE LIQUIDATE
Per € 308,00 per N° Anni.....